

Allegato "B" al rep. 7562/5782

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione – Sede – Durata

È costituita un'Organizzazione di Volontariato denominata Associazione Centro Aggregazione Giovanile "IL PELLICANO", individuata come "ODV IL PELLICANO", con sede a Udine, in viale Venezia 281/A.

Con delibera dell'Organo di amministrazione potranno essere aperte sedi operative in altre località della Regione Friuli Venezia Giulia.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2

Statuto

L'ODV IL PELLICANO è disciplinato dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

L'ODV IL PELLICANO è organizzazione estranea ad ogni attività politica-partitica e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'Associazione.

Art.4

Finalità

L'ODV IL PELLICANO è costituito esclusivamente allo scopo di offrire ai giovani occasioni di impegno e di utilizzo del tempo libero e la possibilità di partecipare ad iniziative aventi contenuti formativi, educativi e socializzanti al fine di promuovere il pieno inserimento della persona ed il miglioramento della qualità di vita.

Persegue tali finalità mediante le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/17:

Lettera d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

Lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociali dei migranti.

Per i predetti scopi l'Organizzazione di Volontariato Il Pellicano potrà poi collaborare e aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, con organismi, movimenti ed associazioni interessati alle nostre attività.

L'Associazione può cooperare con altri soggetti, pubblici o privati, aderendo ad as-

sociazioni, fornendo consulenze, operando mediante commesse e convenzioni ed avvalendosi di consulenze esterne.

In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.

L'associazione può esercitare a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalle normative vigenti, con i conseguenti obblighi in capo all'organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II Risorse e attività economiche

Art. 5 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è formato:

1) dalle entrate che sono costituite come segue:

a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;

b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali, istituti di credito, enti in generale e altre persone fisiche e giuridiche;

c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati, accettate dal organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in sintonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario, previa deliberazione del organo di amministrazione, del presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del organo di amministrazione che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

d) Le eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria o sussidiaria e comunque finalizzate al proprio funzionamento.

2) dai beni dell'associazione, siano mobili, immobili o mobili registrati.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

Art. 6 Durata del periodo di contribuzione

I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno ovvero entro diverso termine stabilito dal Organo di amministrazione. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.

Art. 7 Diritti degli associati

Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di al-

tre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

L'ODV IL PELLICANO risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

L'ODV risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

L'ODV previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione

All'Associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi personali dell'associazione; possono altresì associarsi le persone giuridiche.

Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'ammissione dei soci avviene con delibera motivata dall'Organo di amministrazione, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale.

L'organo competente deve comunicare la delibera motivata agli interessati entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

È riconosciuta all'interessato la possibilità di richiedere la comunicazione della delibera di rigetto all'Organo di Amministrazione, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Art. 10

Diritti degli associati

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Gli associati di maggiore età, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggere e di approvare il bilancio.

Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo statuto.

Gli associati hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo la seguente modalità: *previa richiesta scritta*, presa di visione diretta presso la sede dell'ODV IL PELLICANO.

Art. 11

Doveri

Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.

Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.

Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione e da ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato ed autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.

Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntata all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed eventualmente a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12

Recesso ed esclusione

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.

Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando apposita comunicazione scritta.

L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, sia moroso, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dall'Organo di amministrazione.

Art. 13

I volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 14

Organi

Sono organi dell'associazione:

- 1) L'assemblea;
- 2) l'organo di amministrazione;
- 3) il presidente.
- 4) l'organo di controllo
- 5) revisore dei conti

Art. 15

Composizione dell'Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

All'assemblea ogni avente diritto può presenziare personalmente o farsi rappresentare da altro socio cui conferisce delega scritta.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Il diritto di voto in assemblea deve essere riconosciuto a tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.

Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da affiggere presso la sede dell'associazione almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il 30 aprile.

L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'assemblea, al fine di eleggere i nuovi organi.

L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere affissa almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

Art. 17

Validità dell'assemblea

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 18

Votazione e deliberazione dell'assemblea

Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano. Le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti, la delibera di modifica dello statuto deve essere con la maggioranza di 2/3 (due terzi) degli intervenuti.

Art. 19

Verbalizzazione dell'assemblea

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in

caso di sua assenza da un componente dell'assemblea o da persona terza a questo delegata e autorizzata dal presidente.

Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno diritto di trarne copia.

Art. 20

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario);
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi o preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto (ex art. 21 c. 2 del CC);
- delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 c. 3 del CC), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 21

Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 7 (sette), nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili per ulteriori 2 mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 CC riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.

L'organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, In caso di parità nella votazione prevarrà quello del presidente; non è ammessa delega.

Deve considerarsi valida a tutti gli effetti la presenza del componente che partecipa alla seduta mediante collegamento digitale che consenta al componente stesso di partecipare alla riunione in audio/video conferenza.

L'organo di amministrazione è convocato dal presidente almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione.

In caso di assoluta urgenza l'organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma, comunicazione telefonica o posta elettronica.

Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, l'organo di amministrazione elegge fra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ed il segretario.

Art. 22

Durata e funzioni

Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili-

li per ulteriori 2 mandati; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.

Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.

Il organo di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno la metà dei amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Il organo di amministrazione:

- svolge tutte le funzioni che si trasferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
- predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;

Art. 23

Il Presidente

Il presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile per ulteriori 2 mandati.

Il potere di rappresentanza è attribuito al presidente e agli amministratori in generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente con gli stessi poteri.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.

Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea o dell'organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

Art. 24

Il Segretario

L'associazione ha un segretario nominato dall'organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea;
- b) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) cura la tenuta e la conservazione degli atti della Consulta;
- d) provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei volontari;
- e) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione;
- f) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli interventi dei beni dell'associazione;
- a) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal organo di amministrazione o dal presidente.

Tale attività di segretario, o parte di essa, può essere delegata a persona o ad associazione esterna che svolgano la stessa per conto dell'associazione.

Art. 25

Organo di controllo

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 c. 2 del D.Lgs. 1172017, l'Assemblea procede alla nomina dell'organo di controllo anche monocratico.

Art. 26

Revisore Legale dei conti

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 c. 1 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore Legale dei conti.

Titolo V

Il bilancio

Art. 27

Bilancio consuntivo e preventivo

L'associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'Art. 13 c. 1 e 2 e dall'Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e preventivo sono redatti dall'Organo di amministrazione e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno trenta giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 28

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del organo di amministrazione.

Art. 29

Collegio arbitrale

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Udine.

L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione

Art. 30

Scioglimento

L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 cc:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 cc.

In caso di scioglimento o di cessazione dell'attività dell'associazione i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, ovvero ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

F.to Volpetti Roberto

Elisabetta Bergamini Notaio

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 31

Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.